

CONVENZIONE TRA A.S.P. “OPUS CIVIUM” E A.V.O.-ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI CASTELNOVO-POVIGLIO ODV

Addi,

FRA

L’A.S.P. “OPUS CIVIUM” (di seguito denominata ASP) con sede in Castelnovo di Sotto – Via Conciliazione, 10 (RE), nella persona del Direttore Generale Barbara Piazza nata a Parma il 03/05/1972, domiciliata per la carica in Castelnovo di Sotto (RE) – Via Conciliazione, 10

E

L’Associazione A.V.O.-Associazione Volontari Ospedalieri CASTELNOVO-POVIGLIO ODV, (di seguito denominata A.V.O.) con sede in Castelnovo di Sotto (RE) – Via Conciliazione, 10, rappresentata dalla Presidente sig.ra Daniela Bonvicini nata a Parma il 21/07/1969

PREMESSO

- l’art. 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- in base al principio di sussidiarietà orizzontale le amministrazioni favoriscono l’operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- rientra tra gli obiettivi di Asp Opus Civium la collaborazione con le forme associative di volontariato;
- il Codice del Terzo Settore riconosce “il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato della cultura e pratica del dono, quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del D.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce “volontario la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune”, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sua azione”;
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione, fermo restando il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto o contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;
- che l’associazione A.V.O.-Associazione Volontari Ospedalieri CASTELNOVO-POVIGLIO ODV è stata costituita il giorno 11.1.1990 con atto della Dott.ssa Scafa Lea Maria Dolores Notaio in Castelnovo di Sotto, Rep. N. 61318 Racc. n. 2612 ed ha i requisiti necessari per svolgere servizio di volontariato;
- che A.V.O. è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- che A.V.O. si colloca nella realtà e nella prospettiva delle Leggi Regionali con fondamentali caratteristiche quali:
 - la gratuità delle prestazioni

- l'indipendenza da ogni interesse o ideologia di parte
 - l'autonomia nel campo dell'azione e delle modalità organizzative in accordo con gli organi istituzionali
 - la continuità delle prestazioni
 - la coscienza che l'apporto del volontariato è destinato a far fronte ad esigenze per le quali non esistono competenze attribuibili ai Servizi del sistema socio sanitario quindi non sostitutiva, ma complementare ai servizi dell'ASP
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/2019 si è approvato il testo della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto le seguenti attività:

- attività di cui all'articolo 5;
- collaborazione nell'organizzazione di momenti di socializzazione per gli ospiti della Casa Residenza per Anziani di Castelnovo di Sotto;

ART. 2 – FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di offrire a coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, forme di aiuto, momenti di socializzazione, attraverso la visita e la presenza amichevole nei diversi momenti della giornata, al fine di arricchire di proposte il soggiorno dell'ospite presso la Casa Residenza per Anziani di Castelnovo di Sotto.

ART. 3 – SVOLGIMENTO ATTIVITA'

L'Associazione si impegna a prestare, a titolo gratuito, la propria collaborazione per le attività di cui all'articolo 5, utilizzando i propri soci volontari.

Per la realizzazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari iscritti, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale dipendente dell'Amministrazione, ma solo integrativa e di supporto.

ART. 4 - VOLONTARI

I nominativi dei volontari impegnati nei servizi di cui all'articolo 1 saranno trasmessi dal Coordinatore A.V.O. al Responsabile dei Servizi Socio-assistenziali di Asp.

Tra i nominativi trasmessi sarà evidenziato quello del Coordinatore A.V.O. cui la struttura potrà fare riferimento per ogni questione inerente l'andamento e la programmazione del servizio.

L'Associazione A.V.O. si impegna a far sì che i Volontari siano muniti di tessere di riconoscimento ed indossino il camice bianco con il distintivo ben visibile, in sintonia con le finalità dell'Associazione che

rappresentano e si attengono alle norme igieniche comuni nonché a quelle proprie dell'ambiente in cui operano.

L'Associazione A.V.O. si impegna a fornire momenti di formazione ed aggiornamenti ai volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

In particolare attraverso i volontari, l'Associazione A.V.O. si impegna a svolgere le seguenti attività all'interno della Casa Residenza per Anziani di Castelnovo di Sotto:

- stimolare la comunicazione dell'utente
- prestare ascolto all'utente
- accompagnare l'utente, previa autorizzazione del personale socio-sanitario, nelle passeggiate, al mercato e nella deambulazione
- prestare aiuto durante i pasti (tagliare la carne, sbucciare la frutta)
- coinvolgere l'utente in attività ludiche/ricreative (gioco della tombola, gioco a carte, lettura del giornale).

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI RISERVATEZZA

L'Associazione A.V.O. si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

L'Associazione A.V.O. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione.

L'Associazione A.V.O. è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri volontari e/o dipendenti e risponde nei confronti della controparte per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Associazione A.V.O. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate oggetto della presente Convenzione, solo previa autorizzazione della controparte.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di ASP, attinenti le procedure adottate dalla controparte in materia di riservatezza dei dati trattati.

I medesimi obblighi impegnano Asp per quanto concerne il trattamento dei dati personali dei volontari.

Art. 7 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI

I volontari saranno tenuti al rispetto della massima riservatezza sulle informazioni di cui venissero in possesso nell'espletamento dell'attività, nonché al rispetto della sfera privata e delle situazioni individuali degli anziani assistiti.

I volontari dovranno inoltre tenere un comportamento sempre rispettoso verso gli anziani e il personale dipendente dell'Ente, astenendosi dal porre in essere forme di interferenza indebita nell'organizzazione, nonché giudizi sull'operato del personale di struttura.

L'Associazione A.V.O. si impegna a far sì che i Volontari rispettino scrupolosamente la disciplina e le norme di ogni tipo, vigenti all'interno della struttura, in particolare si sottolinea che essi:

- non dovranno intraprendere alcuna attività di carattere socio assistenziale o sanitaria: a titolo esemplificativo, non potranno assolutamente fornire consigli medici, indicazioni terapeutiche, somministrare farmaci, eseguire cambi, medicazioni, non potranno aiutare gli ospiti nella deambulazione e nella somministrazione di cibo o bevande, a meno che non siano espressamente autorizzati ed agiscano in presenza e/o sotto la responsabilità di un Operatore O.S.S.;

ART. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

In ottemperanza al D.Lgs 81/08 l'ASP dovrà provvedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere individuati tutti i rischi legati ai luoghi di attività e alle mansioni specifiche per l'attività di ASP.

Qualora l'Associazione A.V.O. rilevi mansioni dei volontari che potenzialmente possono introdurre nuovi rischi all'interno dell'attività, ha l'obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione all'ASP.

L'ASP dovrà provvedere inoltre a informare i volontari relativamente ai sopraccitati rischi, alle corrette misure di prevenzione e protezione da adottare all'interno delle strutture.

L'ASP dovrà inoltre informare sul piano di gestione delle emergenze specifico della struttura.

ART. 9 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione A.V.O. garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLE PARTI

L'ASP si obbliga a rispettare l'autonomia del Volontario e a non fare uso di informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli naturalmente connessi al servizio stesso.

L'ASP si impegna ad utilizzare i Volontari per gli scopi propri dell'Associazione cui appartengono e in nessun caso in sostituzione del personale dipendente.

Il personale dell'ASP e i Volontari dell'A.V.O. nel rispetto dei rispettivi ruoli e dell'autonomia del volontariato, si impegnano ad impostare una progettualità comune finalizzata al benessere degli anziani all'interno della struttura.

L'ASP si impegna a mantenere a disposizione un locale già adibito a sede dell'Associazione A.V.O.

ART. 11 – RIMBORSO SPESE

L'ASP si impegna al rimborso ad A.V.O. delle spese effettivamente sostenute e documentate relative alla realizzazione delle attività della presente Convenzione.

Il rimborso è stimato in un importo annuo massimo di € 1.200,00 da corrispondere in unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Associazione A.V.O., previa presentazione della rendicontazione e documentazione delle spese sostenute.

Al termine di ogni anno A.V.O. presenterà una breve relazione dell'attività svolta.

ART. 12 - VERIFICHE, RISOLUZIONE E REVOCA

L'ASP e l'Associazione A.V.O. verificano, tramite proprio personale, la realizzazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In caso di inadempimento da parte dell'Associazione A.V.O. degli impegni previsti nei precedenti articoli, l'ASP invia apposita richiesta ad adempiere. Nel caso l'inadempienza permanga l'ASP può risolvere la presente Convenzione, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dal rimborso delle spese degli interventi già sostenuti dall'Associazione A.V.O..

In caso di inadempimento da parte dell'ASP degli impegni previsti nei precedenti articoli, l'Associazione A.V.O. invia apposita richiesta ad adempiere. Nel caso l'inadempienza permanga, l'Associazione A.V.O. può risolvere la presente Convenzione, senza oneri a proprio carico.

In caso di sopravvenuta impossibilità dimostrata per entrambe le parti di dare attuazione alla presente Convenzione, questa si intende risolta.

In ogni caso le parti si impegnano reciprocamente a dare preavviso di mesi tre in caso di recesso dalla presente convenzione, che potrà essere rinnovata, con apposito atto, alla scadenza, stante il perdurare dell'accordo.

ART. 13 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione, redatta in duplice originale è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 460 del 04/12/1997.

Per tutto quanto non previsto e non normato si rinvia al Codice Civile e alla normativa richiamata in premessa.

I rapporti tra ASP e A.V.O. si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede. In caso di controversie tra le parti, competente sarà il Foro di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Associazione A.V.O.
Il Presidente
(Daniela Bonvicini)

Per ASP "OPUS CIVIUM"
Il Direttore Generale
(Barbara Piazza)